

PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM.

"CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INGUARIBILI E DEI LORO FAMILIARI RESIDENTI NEI DISTRETTI SANITARI DI CIRIÈ – LANZO, DI CHIVASSO E DI SETTIMO TORINESE E DI IVREA DELL'ASL TO4 RIVOLTO AGLI ENTI DI TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM

TRA

- L'ASL TO4, rappresentata dal Direttore Generale dott. Stefano Scarpetta con sede legale in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) – Partita IVA 09736160012 di seguito anche solo "*Amministrazione procedente*"

E

- ETS 1, rappresentato da \*\*\*\*, con sede legale in \*\*\*\*, Partita IVA \*\*\*\*;

- ETS 1, rappresentato da \*\*\*\*, con sede legale in \*\*\*\*, Partita IVA \*\*\*\*;

di seguito anche solo "*ETS Partner*".

**Premesso che**

- L'ASL TO4, ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .../.../24, in esecuzione della delibera n. ... del .../.../24., la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partenariato di Enti del Terzo settore, con i quali coprogettare e poi realizzare interventi a favore di persone affette da patologie inguaribili e dei loro familiari residenti nei distretti sanitari di Ciriè – Lanzo, di Chivasso e di Settimo Torinese e di Ivrea in attuazione del Documento progettuale (DP), di cui all'allegato 2 del medesimo Avviso;

**Richiamati**

- la Deliberazione n. ... del ..... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- l'Avviso pubblicato in data .../.../2024 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione di interventi a favore di persone affette da patologie inguaribili e dei loro familiari di cui al Documento progettuale;

- i verbali del Responsabile del procedimento per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione entro il termine previsto dall'Avviso nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la Deliberazione n. ... del .../.../.... attestante la rispondenza della proposta elaborata nell'ambito dei tavoli di lavoro dai firmatari della presente convenzione alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nell'allegato documento progettuale, assumendo pertanto tale proposta come progetto definitivo e parte integrante della presente convenzione.

**Rilevato, infine, che**

- la verifica del possesso dei requisiti degli ETS partner – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

**Visti**

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- le Linee Guida 17/2022 dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il D.M. 72 del 31/3/2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
- il d.lgs. 36/2023;

**Tutto ciò premesso,**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE****Art. 1 – Oggetto della convenzione**

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di interventi a favore di persone affette da patologie inguaribili e dei loro familiari, come meglio dettagliato nell’allegato progetto definitivo frutto dei tavoli di lavoro cui hanno partecipato l’ASL TO4 e i partner di Terzo settore firmatari della presente convenzione e parte integrante di essa.

2. I firmatari della presente Convenzione:

- a. si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- b. assumono l’impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno semestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

**Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità massima pari a 60 mesi. L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di valutare, allo scadere del trentaseiesimo mese, la possibilità e l’opportunità di dare continuità agli interventi coprogettati sino al sessantesimo mese al ricorrere di due presupposti:

- I) attivazione di un rapporto di collaborazione con piena soddisfazione dell’ASL TO4 in relazione alle finalità dell’avviso;
- II) disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio nel rispetto degli strumenti di programmazione

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione, salvo quelle del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Ente e degli ETS partner.

Le attività coprogettate avranno inizio:

- per quanto riguarda i distretti di Ciriè Lanzo, di Chivasso e di Settimo Torinese, all'atto della firma della convenzione;
- per quanto riguarda il distretto di Ivrea, nel mese di aprile 2025, allo scadere degli attuali rapporti convenzionali in essere.

### **Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'ASL TO4, mette a Euro ### a supporto delle attività svolte dagli ETS partner. Tale importo potrà subire in corso di progetto scostamenti in misura non superiore al 20%. Tali risorse sono destinate nella quota di euro ### al partner di progetto \*\*\*\* e nella quota di euro ### al partner di progetto \*\*\*\* a rimborso delle spese sostenute per realizzare le attività convenute.

2. L'ASL TO4 e gli ETS partner sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. A tal fine, l'ASL TO4 potrà sostenere, anche senza ulteriore procedura di evidenza pubblica, proposte progettuali di Enti partecipanti alla co-progettazione anche in tempi successivi all'approvazione del Progetto definitivo, ma prima del suo termine, qualora:

- riguardino azioni relative al territorio dell'ASL TO4;
- riguardino interventi concernenti l'oggetto della presente Convenzione;
- l'Ente co-progettante capofila del progetto destini tutte le risorse agli obiettivi progettuali.

### **Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.

2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre ai Legali Rappresentanti degli ETS partner – il referente per i rapporti con l'ASL TO4 e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS partner si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia; ai lavoratori è applicato il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. Gli ETS partner sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

6. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

### **Art. 5 – Assicurazioni**

1. A tutela degli interessi pubblici, gli ETS Partner provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. Gli ETS partner sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza

che l'ASL TO4 è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del..... rilasciata da ..... per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad € .....,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

L'ASL TO4 è considerata "terza" a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi**

1. In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, l'ASL TO4 riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, i seguenti contributi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e meglio dettagliate nell'allegato Progetto Definitivo:

- a. € ..... all'ETS partner \*\*\*
- b. € ..... all'ETS partner \*\*\*
- c. ...

2. Tali contributi verranno corrisposti sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa.

3. Gli ETS partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C:

- a. Per quanto riguarda l'ETS partner \*\*\*\*, il C/C ..... intestato a .....,
- b. Per quanto riguarda l'ETS partner \*\*\*\*, il C/C ..... intestato a .....,
- c. ...

4. Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

#### **Art. 7 – Divieto di cessione**

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'ASL TO4. È fatto divieto agli ETS partner di affidare ad altri soggetti la realizzazione totale o parziale delle attività progettuali al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS partner assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'ASL TO4 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Art. 8 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione**

1. L'ASL TO4 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli ETS partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

2. Ogni sei mesi e ogni qualvolta ne emerga il bisogno, i firmatari della presente convenzione si riuniranno per valutare l'andamento del progetto e introdurre, in virtù dell'art. 11 della Legge 241/1990, le modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle valutazioni fatte; tali modifiche non potranno comunque comportare una diminuzione degli impegni da parte di

nessuno dei firmatari. In ogni caso non sono ammesse variazioni che determinino una violazione del principio di parità di trattamento. Non sono considerate tali le variazioni che non superino il 20% dei valori economici indicati nel progetto definitivo.

3. In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno degli ETS Partner, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione.

4. Gli ETS partner procederanno alla rendicontazione secondo le indicazioni dell'amministrazione procedente e in accordo con le disposizioni alla base dei finanziamenti accordati.

#### **Art. 9 – *Trattamento dei dati personali***

1. L'ASL TO4 tratta dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sono utilizzati solamente i dati personali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali, che possono comprendere anche dati di particolare natura ("sensibili") o relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza ("giudiziari"), siano essi raccolti presso l'interessato o acquisiti presso altri soggetti od autorità pubbliche. Nei soli casi previsti dalla legge, i dati personali possono essere comunicati ad altre autorità pubbliche.

2. Il trattamento dei dati personali non richiede il consenso dei cittadini interessati, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'ASL TO4. Gli ETS partner opereranno nell'ambito del partenariato uniformandosi a tali indicazioni e alle normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), la cui titolarità resta in capo all'ASL TO4.

3. I Responsabili del trattamento dei dati per gli ETS partner sono ....., mentre per l'ASL TO4 è #####.

#### **Art. 10 – *Inadempienze e penali***

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'ASL TO4 - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli ETS partner possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – in forza della propria responsabilità istituzionale sugli interventi oggetto di convenzione, provvede a tutelare le condizioni di servizio nei confronti dei cittadini, con conseguente addebito delle spese all'ETS inadempiente, fatto salvo l'addebito di ogni danno ulteriore, di immagine o di altro tipo, arrecato all'ASL TO4 a ragione dell'inadempienza.

2. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'ASL TO4 nell'Avviso pubblicato, mentre per gli ETS partner nella domanda di partecipazione.

#### **Art. 11 – *Risoluzione***

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'ETS partner, l'ASL liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS partner;

- interruzione non motivata delle attività;
  - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
  - quando l'ETS partner si renda colpevole di frode;
  - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
  - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo.
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ASL TO4, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 12 – Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 13 – Controversie**

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

**Art. 14 – Registrazione**

1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli ETS Partner.

**Art. 15 – Allegati**

1. La presente Convenzione è redatta in originale in una copia per ciascuno dei firmatari; il Progetto Definitivo e relativo piano economico sono allegati e sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali Responsabile del procedimento e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento.

**FIRME**

Per l'ASL TO4

\_\_\_\_\_

Per gli ETS partner

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ [firma]  
 \_\_\_\_\_ [firma]  
 \_\_\_\_\_ [firma]

I sottoscritti nella qualità di Legali Rappresentanti di ....., quali ETS Partner, dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

I Legali Rappresentanti degli ETS patner

\_\_\_\_\_ [firma]

\_\_\_\_\_ [firma]

\_\_\_\_\_ [firma]